## SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1076)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TAMBRONI ARMAROLI, ORCIARI e CASCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1984 \*

Modifica dell'articolo 6, comma 13, di cui alla legge 27 febbraio 1984, n. 18, recante provvidenze in favore delle aziende del comune di Ancona colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 2 maggio 1983, n. 156, venivano previste provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982. In particolare, all'articolo 16 si concedeva, ai datori di lavoro con aziende ubicate nel comune di Ancona, il beneficio dell'esonero, fino al 31 dicembre 1983, dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i periodi di paga in scadenza dopo il 13 dicembre 1982; analogo esonero era disposto in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, per le forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi operanti, alla data del 13 dicembre 1982, nel territorio del comune di Ancona colpito da movimenti franosi. Con successiva legge 27 febbraio 1984, n. 18, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, il predetto termine del 31 dicembre 1983 veniva prorogato al 31 dicembre 1984 (articolo 6, comma 13, del decreto-legge).

Poichè a tutt'oggi permangono le stesse condizioni di necessità che portarono alla proroga dei termini al 31 dicembre 1984, in quanto le aziende ubicate nei quartieri di Palombella, Borghetto e Posatora non hanno potuto beneficiare delle provvidenze di cui alla legge n. 156 del 2 maggio 1983 e della relativa legge regionale di attuazione, emanata il 26 dicembre 1983 con il numero 41, ed essendo tutte le pratiche ancora in istruttoria presso il comune di Ancona che è stato all'uopo delegato dalla Regione, si rende indispensabile prorogare al 31 dicembre 1985 i termini di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni dalla citata legge 24 febbraio 1984, n. 18.

L'urgenza del provvedimento e la sua necessità di approvazione derivano dal fatto che, ove mancasse questo beneficio, verrebbe meno uno dei presupposti che erano stati previsti per favorire la ripresa produttiva della zona colpita dall'evento calamitoso. IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, che modifica l'originario termine di cui all'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore delle popolazioni di Ancona colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, è prorogato al 31 dicembre 1985.

All'onere derivante dalle minori entrate previdenziali si provvede con il Fondo per la protezione civile di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.